

Bruxelles, 11 gennaio 2024
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0147(NLE)**

**16999/23
ADD 1**

PECHE 620

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) - Dichiarazione della Commissione

Con la sentenza nelle cause riunite C-103/12 e C-165/12 (Parlamento europeo e Commissione/Consiglio), la Corte di giustizia ha confermato chiaramente che le decisioni relative alla conclusione di accordi di pesca esterni rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE (in combinato disposto con la procedura applicabile a norma dell'articolo 218 TFUE, ovvero l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), per le decisioni relative alla conclusione di accordi) e ha respinto la posizione secondo cui tali decisioni possono ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Per quanto riguarda la decisione relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028), la Commissione si rammarica della modifica del Consiglio che sostituisce la base giuridica sostanziale dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE con l'articolo 43 (senza specificarne il paragrafo).

Pur non opponendosi all'adozione della modifica da parte del Consiglio con votazione a maggioranza qualificata, la Commissione si riserva tutti i diritti al riguardo.